



# TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA

Ufficio Esecuzioni Immobiliari

Procedura esecutiva immobiliare N. 73/2013 R.G. Esecuzioni

## IL GIUDICE DELL'ESECUZIONE

sciogliendo la riserva formulata all'udienza del 4/6/2013,

- rilevato che Banco Popolare S.C. ha proposto opposizione ex art. 617 c.p.c. avverso l'ordinanza di questo Giudice del 25/3/2013, provvedimento con cui il processo esecutivo è stato dichiarato improseguibile;
- rilevato che il ricorso in opposizione è stato consegnato nelle mani di G. Antonio, circostanza che supera – in virtù del combinato disposto degli artt. 160 e 156 c.p.c. – i problemi di validità di una notificazione diretta “*al trust denominato “Trust G.” ... in persona del trustee, signor Antonio G.*” (la creditrice procedente persiste – anche con l'opposizione – nell'entificazione del *trust*, ma non può reputarsi nulla la notifica che ha raggiunto lo scopo di far pervenire l'atto all'effettivo destinatario, cioè al *trustee*);
- rilevato che la parte ripercorre criticamente le motivazioni del provvedimento, adducendo varie argomentazioni a supporto sia dell'istanza di “*sospensione della procedura esecutiva*” o di adozione di “*ogni provvedimento opportuno e/o indilazionabile*”, sia della pretesa censurabilità dell'ordinanza sopra menzionata;
- ritenuto che non occorra – in questa sede (deputata soltanto alle decisioni ex art. 618 c.p.c.) – ribadire quanto già esposto circa la rilevabilità *ex officio* dei più gravi vizi del pignoramento (tra i quali si annoverano quelli idonei ad incidere sulla costituzione del contraddittorio, che è sì “attenuato” nel processo esecutivo, ma comunque indefettibile ex art. 111 Cost.) o l'erronea individuazione del soggetto esecutato (univocamente individuato nel *trust* anziché nel *trustee*, in base alla falsa rappresentazione – mutuata dalla normativa fiscale ma respinta dalla dottrina e dalla giurisprudenza, italiana e straniera – del *trust* come un soggetto rappresentato dal *trustee*, come se fosse di un ente collettivo); meritano, tuttavia, alcune brevi considerazioni (e repliche) certe osservazioni svolte dalla parte nel ricorso in opposizione;
- rilevato che, nel caso, l'identificazione del *trust* quale soggetto passivo dell'esecuzione forzata non attiene alla “*effettiva titolarità del rapporto giuridico*” (il cui difetto non è rilevabile d'ufficio), bensì determina un problema circa la corretta instaurazione del rapporto processuale nella procedura espropriativa, questione che attiene alla



## TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA

### Ufficio Esecuzioni Immobiliari

legittimazione (passiva) dell'esecutato (ed è ovvio che l'avvio di un processo contro un esecutato inesistente non possa proseguire);

- rilevato che la parte opponente richiama la teoria (fatta propria nella sentenza del Trib. Oristano del 15/3/1956 e, in un inciso, dall'ordinanza del 12/10/2004 del Trib. Brescia) secondo cui il *trust* “*crea uno sdoppiamento del diritto di proprietà tra due soggetti*”, una “*dual ownership*” tale per cui i beni in *trust* non sarebbero né del *settlor* (disponente), né del *trustee*; trattasi, come noto, di una viziata comprensione dell'istituto del *trust* (stigmatizzata dalla dottrina), posto che, se non vi è dubbio che i beni in *trust* non sono (più) del disponente, non è corretto definire il *trust-fund* come un patrimonio privo di riferibilità ad un determinato soggetto; la titolarità dei cespiti appartiene al *trustee* e nemmeno la cosiddetta *equitable ownership* spettante al beneficiario ha connotati di realtà (la Corte di Giustizia U.E. ha escluso – nella sentenza del 17/5/1994, *Webb v Webb* – qualsivoglia *right in rem* a favore del beneficiario del *trust*, titolare “soltanto” di *rights in personam* nei confronti del *trustee*);
- rilevato che la ribadita (dall'opponente) soggettività del *trust* trova fondamento normativo esclusivamente nell'art. 73 T.U.I.R., disciplina fiscale che non incide sulla struttura civilistica del *trust*: difatti, nella dottrina inglese si afferma esplicitamente che “... *A trust is not a legal person, like an individual or a company, capable of owing property. For there to be a trust, property must be subject to a trust, so the property will be vested in a trustee or trustees (who may be individuals or companies) or in a nominee on behalf of the trust (though here the trustee's rights against the nominee may be regarded as property held by the trustee)*”; secondo la dottrina italiana, “*Il fatto che per effetto della istituzione di un trust alcuni beni risultino separati dal patrimonio personale del soggetto cui questi sono intestati, non implica che il trust costituisca un centro autonomo di diritto e obblighi. In una prospettiva più ampia è infatti possibile affermare che il fenomeno della separazione patrimoniale non determina la creazione di un nuovo soggetto di diritto ma richiede soltanto la riferibilità del patrimonio separato ad un soggetto che nel caso in questione è il trustee*” e, ancora, che “*Non vi è distinzione di titolarità o di soggettività fra il trustee e il patrimonio stesso*”; icasticamente si può concludere – con un apprezzato autore – che “*Il dubbio che induce taluni a ritenere che per effetto dell'istituzione del trust possa sorgere un nuovo*



## TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA

### Ufficio Esecuzioni Immobiliari

*soggetto di diritto, nasce dall'errata lettura del fenomeno segregativo dei beni che il trust attua*";

- rilevato che la negazione della soggettività del *trust* trova conforto nella sentenza della Suprema Corte di Cassazione, 22/12/2011, n. 28363, tacciata dall'opponente di avere una “*scarna motivazione*” e di difettare di “*indicazioni particolarmente ficcanti*”; al contrario, pare allo scrivente che la Corte di legittimità abbia speso sufficienti parole (anche in relazione alla limitata importanza della vicenda sottoposta al suo esame) per confermare quanto è da sempre considerato *ius receptum in common law* e, più recentemente, anche nell'ordinamento giuridico italiano (qualora poi la parte volesse approfondire la tematica della – ritenuta inesistente – soggettività dei patrimoni separati e delle modalità di trascrizione degli acquisti ad essi afferenti, potrebbe trovare più diffuse argomentazioni nella già richiamata sentenza di Cass., 15/7/2010, n. 16605);
- rilevato che il “*superamento pragmatico delle sfide concettuali poste dal diritto del trust al diritto interno*” (è questa la finalità che la parte opponente vede nel decreto del Trib. Torino del 10/2/2011) costituisce certamente uno scopo meritorio: tuttavia, il pragmatismo non può arrivare a denaturare il *trust* pur di riuscire a farlo entrare – con certe modalità – nei Registri Immobiliari; si tratta di una petizione di principio in cui si propugna una certa modalità di trascrizione e si “*violenta*” l'essenza dell'istituto anglosassone per pervenire (pragmaticamente) a tale fine; senza considerare, però, che da un lato si forza il sistema interno (l'art. 2665 c.c., del quale si dirà nel prosieguo) e, dall'altro, si esclude la praticabilità di diverse soluzioni, conformi sia al diritto straniero sia al diritto interno;
- rilevato, in particolare, che l'incertezza invalidante sanzionata dall'art. 2665 c.c. si riferisce non solo al rapporto, ma anche alle “*persone ... a cui si riferisce l'atto*”: nella trascrizione di un *trust* nel quadro “*SOGGETTI*” l'incertezza è massima, non potendosi nemmeno ipotizzare un dubbio maggiore rispetto alla trascrizione contro (o a favore di) un soggetto inesistente *in rerum natura*;
- rilevato che la ricorrente accenna ad una “*non secondaria dottrina*” che dubita della trascrivibilità del *trust*: in proposito, si osserva che la menzionata teoria non giova alle tesi della creditrice precedente che, invece, ha proceduto alla trascrizione proprio nei confronti del *trust*; quanto alla predetta dottrina, poi, non pare che possano costituire



## **TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA**

Ufficio Esecuzioni Immobiliari

valide argomentazioni giuridiche le stizzite e disorganiche contumelie rivolte a docenti, professionisti e giudici di merito (definiti, tra l'altro, "ignoranti" e "corrivi") che hanno inteso dare spazio, nel nostro ordinamento, all'istituto del *trust* (e, giova precisarlo, ciò hanno fatto senza violare il dato normativo ma interpretandolo ed adeguandolo – attività che, da sempre, competono ai giuristi – all'evoluzione normativa e allo sviluppo sociale ed economico);

- ritenuto che la richiesta di sospensione della procedura esecutiva non possa essere accolta, sia perché difetta il *fumus* dell'opposizione, sia – e soprattutto – perché l'impugnazione del provvedimento di improseguibilità pronunciato il 25/3/2013 non determina un'automatica ripresa dei termini processuali, i quali – casomai – potranno ricominciare a decorrere in caso di esito positivo dell'opposizione ex art. 617 c.p.c. (il timore della parte creditrice concerne, esplicitamente, la scadenza del termine ex art. 567 c.p.c., nell'erronea convinzione che lo stesso non sia stato intercettato dalla declaratoria di improcedibilità);
- rilevato che l'unico provvedimento indilazionabile che potrebbe darsi è costituito dalla sospensione dell'ordine di cancellazione della trascrizione del pignoramento, ma – per quanto ci si appresta ad esporre – anche tale atto appare superfluo: infatti, la proposizione dell'opposizione, impedisce il passaggio in giudicato del provvedimento di estinzione atipica e, quindi, la sua definitività, requisito indefettibile per potersi procedere alla rimozione della trascrizione; non occorre, dunque, emettere un espresso ordine di non procedere alla cancellazione del pignoramento a cautela delle ragioni attoree, atteso che – sino a definizione dell'opposizione – non sarà possibile alla Cancelleria attestare la definitività dell'ordine di cancellazione del gravame e, conseguentemente, il Conservatore dei RR.II. non provvederà all'eliminazione della formalità;
- ritenuto, per quanto esposto, che non sussistano gravi motivi né per sospendere il processo esecutivo, né per emettere provvedimenti indilazionabili;

**RESPINGE**

**l'istanza di sospensione e di provvedimenti indilazionabili**

**FISSA**



## **TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA**

Ufficio Esecuzioni Immobiliari

**termine perentorio di 3 mesi (dalla comunicazione) per l'introduzione del giudizio di merito, previa iscrizione a ruolo della causa, a cura della parte interessata, osservati i termini a comparire di cui all'articolo 163-bis c.p.c. ridotti della metà.**

**Si comunichi.**

**Reggio Emilia, 10/6/2013**

**Il Giudice dell'Esecuzione**

**Dott. Giovanni Fanticini**

IL CASO.it